

Milano - 26 ottobre 2011

***Il nuovo professionista della  
Prevenzione Incendi ai sensi  
del D.M. 5 agosto 2011***

Dott.Ing. Michele De Vincentis



**D.M. 5 agosto 2011** (*Gaz. Uff. n. 198 del 26/08/2011*)

*“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”*

**Con l'aggiornamento delle procedure di iscrizione (formazione iniziale e aggiornamento), il decreto dà concretezza all'evoluzione della figura del Professionista nel settore della Prevenzione Incendi, precedentemente stabilite del DM 25 marzo 1985, a partire dalla data della sua entrata in vigore:**

**27 agosto 2011**



## Il Professionista della Prevenzione Incendi

(art.16 Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") –

.....

4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività ....**le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da .....** professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

**Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.**



## I professionisti iscritti nell'elenco del Min. Interno sono autorizzati per:

- Rilascio di certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi
- Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007
- Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).



## DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL DM 04.05.1998

Le dichiarazioni e certificazioni sono finalizzate a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.



## Le certificazioni di Prevenzione Incendi

Le certificazioni possono riguardare:

- **approvazione di un progetto** ( in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni; tale ipotesi che può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali, per es. avvalendosi della FSE).
- **Certificazioni da allegare alla SCIA (CERT.IMP, CERT.REI)**
  - **impianti di protezione antincendio;**
  - **resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione.**

Le predette certificazioni valgono nell'ambito delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi ordini.





## L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

Il progresso tecnologico nel settore della protezione attiva, ma anche di quella passiva, consente oggi una più mirata individuazione delle caratteristiche prestazionali delle strutture e degli impianti, che richiede maggiori e più specifiche competenze per i Professionisti di Prevenzione Incendi.



## Nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno

- Il decreto afferma il **principio dell'aggiornamento e della formazione specifica obbligatorie** per tutti i Professionisti per accedere e poi permanere nell'elenco degli abilitati del Ministero dell'Interno.
- Si **elimina definitivamente la corsia preferenziale degli abilitati per acquisita anzianità di 10 anni** di iscrizione all'albo, che sostanzialmente legava la preparazione in materia di Prevenzione Incendi solo alla sensibilità deontologica individuale.





**PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'albo professionale,**
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi



## Nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno

Potranno iscriversi all'Albo del Ministero dell'Interno senza frequentare lo specifico corso, esclusivamente i professionisti, appartenuti per almeno un anno e adesso cessati dal servizio, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.



Con la legge 818/84 si prescindeva dal superamento del corso:

- Professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche;
- Professionisti che erano appartenuti per almeno 1 anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del C.N.VV.F., cessati dal servizio;
- Componenti, per almeno 2 anni, del CTR o del CCTS;
- Responsabili, per almeno 5 anni, del settore antincendi nell'ambito delle aziende elencate nel D.M. 16.02.1982, dotate di apposita organizzazione interna per gli aspetti della sicurezza aziendale
- Professionisti che avevano un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 10 anni;
- Professionisti che avevano un'anzianità di iscrizione non minore di 5 anni ed una comprovata pregressa esperienza professionale in materia antincendi



## Nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno

- Per ottenere l'abilitazione **non è più necessario attendere i due anni di iscrizione all'albo professionale di appartenenza.**
- L'eliminazione del requisito di anzianità dei due anni giova i neo Professionisti, che addirittura potrebbero accedere all'abilitazione antincendio subito dopo l'iscrizione all'albo professionale e senza seguire il corso di specializzazione, qualora abbiano superato un percorso universitario specifico, precedentemente riconosciuto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.



**PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

*In definitiva:*

La frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi non è richiesta ai professionisti che:

- Siano appartenuti per almeno un anno ai ruoli tecnici dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio;
- Siano in possesso di specifica Laurea e/o Master autorizzati dal CNVVF.





## L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

- Nel tempo sono variati il livello di coinvolgimento e le caratteristiche che devono possedere i "professionisti" che operano nel settore della "prevenzione incendi";
- Da un iniziale superficiale coinvolgimento nel procedimento di P.I. si è arrivati progressivamente all'assunzione di un ruolo da protagonista, che vede in alcuni casi il professionista svolgere dei ruoli che una volta erano tipicamente ricoperti dall'Organo di Vigilanza.
- **necessità di un apposito Albo e dell'aggiornamento continuo**





## *Disposizioni emanate che interferiscono con la Prevenzione Incendi*

Settore di prevalente interesse	Totali fino all'anno 2010	Periodo 2000 - 2010	Periodo 2005 - 2010
Prevenzione Incendi	<b>297</b>	<b>144</b>	<b>74</b>
Sicurezza	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
Impianti	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

Media negli ultimi anni di circa n. 15 (disposizioni interferenti con P.I.)/anno



## L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

La Legge 07 dicembre 1984 n. 818 aveva regolamentato per la prima volta in maniera precisa la figura dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi, prevedendo, *in primis*, l'obbligatoria autorizzazione ed **iscrizione in appositi Albi, tenuti presso il Ministero dell'Interno.**



## Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

La sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che **le certificazioni provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili.**



## Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

Il decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno :

- Architetti,
- Chimici,
- Ingegneri,
- Geometri,
- Periti Industriali.

Tale scelta era stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.



## Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

### ATTUALMENTE

I professionisti iscritti negli albi professionali dei:

- dottori agronomi e dei dottori forestali,
- agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori,
- chimici,
- geometri e dei geometri laureati,
- ingegneri,
- periti agrari e dei periti agrari laureati,
- periti industriali e dei periti industriali laureati.



**PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO (EX LEGGE 818/1984) - Ottobre 2011**

	<i><b>Tipo Professionista</b></i>	<i><b>N° PROFESSIONISTI ISCRITTI</b></i>	<i><b>%</b></i>
1	<b>INGEGNERI</b>	<b>43.232</b>	<b>50,49%</b>
2	<b>ARCHITETTI</b>	<b>17.802</b>	<b>20,79%</b>
3	<b>GEOMETRI</b>	<b>13.233</b>	<b>15,45%</b>
4	<b>PERITI INDUSTRIALI</b>	<b>9.263</b>	<b>10,82%</b>
5	<b>AGROTECNICI</b>	<b>863</b>	<b>1,01%</b>
6	<b>CHIMICI</b>	<b>646</b>	<b>0,75%</b>
7	<b>AGRONOMI / FORESTALI</b>	<b>311</b>	<b>0,36%</b>
8	<b>PERITI AGRARI</b>	<b>274</b>	<b>0,32%</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>85.624</b>	<b>100,00%</b>





## Caratteristiche dei corsi base: il nuovo programma

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni, stabilisce i programmi di appositi corsi base di specializzazione di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti (almeno 120 ore complessive).



## **Circolare del 4 ottobre 2011 – Primi chiarimenti**

Fornendo le prime indicazioni sulle modalità applicative del decreto, precisa che le nuove materie da sviluppare nei corsi base devono avere una durata di almeno 30 ore su un complessivo di almeno 120 ore:

- g) procedure di prevenzione incendi;
- h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;
- l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;
- m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);
- n) attività a rischio di incidente rilevante.



## Caratteristiche dei corsi base

- La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi è affidata agli Enti organizzatori, rappresentati dagli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, dalle Autorità scolastiche o universitarie.
- La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi sono approvati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che valuterà con criteri di uniformità le proposte che gli Enti organizzatori formulano.



## Caratteristiche dei corsi base

A conclusione di ogni singolo corso base di specializzazione di prevenzione incendi, si terrà un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti.

Qualora il candidato non superi l'esame, sarà consentito allo stesso di ripeterlo, per una sola volta ed, in caso di ulteriore esito negativo, dovrà frequentare un nuovo corso base di specializzazione di prevenzione incendi.



**PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali:

- verificano la validità dell'istanza di iscrizione dei professionisti;
- aggiornano gli elenchi provvedendo alla cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.



## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- **Per chi già è iscritto negli elenchi sorge l'obbligo di aggiornamento:** nell'arco di 5 anni sarà necessario frequentare corsi e seminari per una durata complessiva di **40 ore** e, il professionista che non vi provvederà, vedrà sospesa la propria iscrizione fino all'avvenuto adempimento.
- I programmi dei corsi e dei seminari saranno stabiliti con provvedimento del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco**, sentiti i **Consigli nazionali delle professioni**.





## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori (Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, le Autorità scolastiche o universitarie) o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F.;
- Per l'autorizzazione, di competenza del Dipartimento VV.F., il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.



## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- Al termine del corso o seminario dovrà essere rilasciato un **attestato che certifichi l'avvenuta frequenza, necessario per l'inserimento nell'applicativo informatico da parte dell'Ordine o Collegio.**
- Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha la facoltà di attuare iniziative finalizzate al controllo dei corsi base e di aggiornamento organizzati dai vari Enti organizzatori.



## Circolare del 4 ottobre 2011 – Primi chiarimenti

- La frequenza di corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, anche se non conformi alle direttive del nuovo decreto, consente l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso;
- Per l'iscrizione non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/03/1985.



## Circolare del 4 ottobre 2011 – Primi chiarimenti

- I professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno, senza la frequenza del corso base, se la richiesta di iscrizione è stata presentata in data antecedente al 27/08/2011;
- Diversamente, il professionista dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto dal D.M. e sostenere l'esame finale



## Il nuovo Professionista della Prevenzione Incendi

Il nuovo Regolamento (DPR 151/2011) e **i primi chiarimenti** forniti con lettera circolare n.13061 del 6 ottobre 2011 da parte del Dipartimento VV.F., nel riformare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette a controllo da parte del Vigili del fuoco, **delineano un nuovo ruolo del professionista abilitato**, chiamato ad assumersi maggiori responsabilità.





## Il nuovo ruolo del professionista della Prevenzione Incendi

- Per bilanciare gli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini, si è fatto ricorso all'utilizzazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività.
- Privilegiare i controlli da parte del CNVVF per le attività a maggior rischio (categoria C), lasciando maggior spazio ai professionisti abilitati per i controlli nelle attività più semplici (categoria A e B), nelle quali saranno effettuati controlli prevalentemente a campione.





## **Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi**

- **Maggiore responsabilità del Professionista per le Attività per le quali il controllo da parte dei Vigili del Fuoco non è sistematico e ancora di più quando non è richiesto neanche il parere preventivo sul progetto (categoria A).**



## Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

*Art.3 - DPR 151/2011 Valutazione dei progetti;  
Art. 8 Nulla osta di fattibilità'*

I progetti delle attività di categoria B e C sono corredati dalla documentazione prevista (i progetti redatti avvalendosi della F.S.E. devono essere redatti da un Professionista iscritto all'Albo del Min. Int.)



## Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

### *Art. 4 DPR 151/2011 Controlli di prevenzione incendi*

Tra la documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività:

- **un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale (**mod. PIN 2.1 – 2011 ASSEVERAZIONE**);
- **le certificazioni e/o le dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.



## Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

- Con la abrogata richiesta di rilascio del CPI il titolare dell'attività dichiarava la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e all'istanza erano allegare le dichiarazioni e certificazioni riguardanti la conformità di strutture, impianti, attrezzature e opere di finitura, alcune delle quali a firma del professionista.
- ***Con l'introduzione della SCIA il cambiamento del ruolo del professionista è sostanziale.***



## Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

Tale asseverazione accompagna la SCIA e che dunque riguarda tutte le attività dell'allegato I al DPR, di qualsiasi categoria (per le attività in categoria A, la SCIA è corredata oltre alle certificazioni e/o dichiarazioni probanti ai fini antincendio, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici)

*Con la SCIA compare un nuovo professionista incaricato di asseverare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati.*





## Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

*Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

- Per il rinnovo periodico di conformità, che sostituisce la richiesta di rinnovo del CPI, deve essere allegata **l'asseverazione del professionista iscritto alle liste del Ministero** nella quale si attesta la funzionalità e l'efficienza non solo degli impianti di protezione attiva, ma di tutto il sistema "Prevenzione Incendi" dell'Azienda (**mod PIN 3.1-2011 ASSEVERAZIONE**).
- Anche se tale documento non deve essere reso più sotto forma di perizia giurata (il professionista non dovrà più recarsi in tribunale), si configurerà con l'emanazione del nuovo DM 04/05/1998 una accresciuta responsabilità professionale che grava sul tecnico asseveratore.





# Il nuovo ruolo del professionista nella Prevenzione Incendi

*Art. 7 - Deroghe*

**Il professionista della Prevenzione Incendi è coinvolto nelle istruttorie di deroga quando ci si avvale per es. della F.S.E., imp. Protezione attiva progettati avvalendosi non di normativa europea.**



## I Professionisti nella progettazione degli impianti antincendi

*Nella progettazione di impianti di protezione attiva da realizzare secondo norme tecniche non pubblicate dall' Ente di Normalizzazione Europea, ma pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione da presentare è costituita dalla specifica degli impianti che si propone di realizzare, a firma di professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 8/3/2006 n. 139.*



Documentazione relativa agli impianti di protezione attiva da allegare alla SCIA ai fini dei controlli di prevenzione incendi:

- **dichiarazione di conformità**, rilasciata ai sensi del decreto interministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ;
- La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la **certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto**, a firma di professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 8/3/2006 n. 139, per gli **impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative previsti dal decreto del Ministero dell'interno 9.5.2007 (F.S.E.)** o nel caso di impianti realizzati seguendo norme non europee..



## *La progettazione delle reti di idranti*

*Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità di normale erogazione del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779 (l'indisponibilità per manutenzione dell'ordine di 60 h/anno è considerata accettabile, almeno per i livelli 1 e 2).*

*Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 8/3/2006 n. 139.*



## *La progettazione delle reti di idranti*

*Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità di normale erogazione del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779 (l'indisponibilità per manutenzione dell'ordine di 60 h/anno è considerata accettabile, almeno per i livelli 1 e 2).*

*Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 8/3/2006 n. 139.*





## In futuro i professionisti iscritti nell'elenco del Min. Interno potrebbero essere autorizzati per:

- Rilascio di certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi
- Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al D.M. 9 maggio 2007
- Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
- Redazione di progetti di impianti antincendio conformi a norme non emanate da Enti di normazione europei
- Certificazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti antincendio realizzati in conformità a norme non emanate da Enti di normazione europei o installati in attività valutate con F.S.E.
- Determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica e idrica, in alternativa alle dichiarazioni degli Enti erogatori.





## AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PROFESSIONISTA

**Frequenza Corso base di Prevenzione Incendi**

**120 h – programma aggiornato**



**Idoneità esame a fine Corso base**



**Frequenza incontri di aggiornamento**

***crediti formativi: 40 h / 5 anni***



**Rilascio certificazioni – Progetti FSE – SGSA – Progetti e certificazioni funzionamento imp. antincendi. no norme eu – Attestazioni continuità elettrica e idrica**



## **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**

*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

### ■ **Art. 22 - Obblighi dei progettisti**

*I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.*

### ■ **Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori**

*I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.*



## **Sanzioni - Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo**

**2006, n. 139** *"RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO .."*

Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.




## Sanzioni per il Professionista che "assevera"

Sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti.



*Ricordando che la Sicurezza Antincendio è un complesso sistema in cui il risultato finale si ottiene solo se i vari attori ne condividono gli obiettivi e lavorano in modo coordinato e sinergico.....*



**RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.....**